



OGGETTO: Rinnovo del C.C.N.L. Studi Professionali

Con l'accordo del 16 febbraio 2024, Confprofessioni in accordo con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs ha provveduto a rinnovare il **C.C.N.L. per i dipendenti degli studi e attività professionali**. Si riportano di seguito le maggiori novità e le precisazioni introdotte:

- **Una tantum**

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del c.c.n.l. 16 febbraio 2024, a copertura del periodo dal 31 marzo 2018 alla sottoscrizione del c.c.n.l., è stabilita la corresponsione di un'una tantum pari a € 400 per ogni livello, così erogata:

- € 200 il 1° maggio 2024;

- € 200 il 1° maggio 2025.

L'importo potrà essere corrisposto **oltre che in denaro** anche **attraverso gli strumenti di welfare (es: buoni acquisto)** ed è omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti e indiretti. Non sarà invece utile ai fini della maturazione del t.f.r.

L'importo sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 - 1° marzo 2024 (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero) nonché per i lavoratori a tempo parziale sulla base dell'orario previsto nel contratto individuale.

- **Minimi tabellari**

L'accordo introduce inoltre nuovi minimi tabellari:

Livelli	Importi mensili			
	Dal 1.3.2024	Dal 1.10.2024	Dal 1.10.2025	Dal 1.12.2026
Q	2.281,51	2.345,02	2.408,53	2.436,76
1	2.018,99	2.075,19	2.131,39	2.156,38
2	1.758,66	1.807,61	1.856,56	1.878,26
3S	1.631,29	1.676,70	1.722,11	1.742,20
3	1.616,37	1.661,37	1.706,37	1.726,37
4S	1.567,44	1.611,07	1.654,70	1.674,10
4	1.511,28	1.553,35	1.595,42	1.614,12
5	1.406,48	1.445,63	1.484,78	1.502,19

- **Tredicesima mensilità**

Viene previsto che, al contrario di quanto previsto dal precedente CCNL, per i periodi di assenza obbligatoria per **maternità/paternità** e di **congedo parentale**, la tredicesima mensilità verrà corrisposta in misura piena.

- **Riduzione annua**

Ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. 16 febbraio 2024 viene **confermata la maturazione progressiva dei Rol (permessi)**, già stabilita dal precedente c.c.n.l. Nello specifico, gli assunti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, maturano i Rol per il 50% dal 12° mese successivo all'assunzione, per il 75% dal 24° mese successivo all'assunzione e fino al 36° mese e per il 100% dai mesi successivi.

- **Malattia**

Si precisa inoltre che l'integrazione economica a carico dello Studio è dovuta anche nel periodo di prova.

- **Maternità**

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 l'indennità di maternità corrisposta dall'Inps per i periodi di congedo obbligatorio verrà integrata in modo da raggiungere il **90%** della retribuzione lorda mensile.

- **Congedo matrimoniale**

Viene precisato che il congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile.

- **Permessi**

L'accordo di rinnovo specifica che i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 3 giorni lavorativi per natalità e 3 giorni lavorativi per lutti familiari (anche relativi ad affini).

- **Diritto allo studio**

Viene precisato che le 40 ore annue di permessi per diritto allo studio sono **aggiuntive** rispetto ai giorni concessi per le sessioni di esami.

- **Assistenza integrativa**

Dalla mensilità di marzo 2024, il contributo complessivo agli enti bilaterali Cadiprof ed Ebipro viene elevato ad **€ 29,00** per 12 mensilità (anziché 24,00 €), di cui € 2,00 a carico del Lavoratore. Il contributo sarà così suddiviso:

- **€ 20,00** a Cadiprof e **€ 9,00** ad Ebipro (€ 7,00 a carico dello studio ed € 2,00 a carico lavoratore).

Per gli assunti part time la contribuzione è la stessa. Il contributo da versare alla Cassa è obbligatorio per espressa previsione contrattuale. Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi Cadiprof ed Ebipro è tenuto:

- a corrispondere al lavoratore un E.d.r. pari ad **€ 43,00**, per 14 mensilità;

- a garantire comunque prestazioni e servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Viene inoltre introdotto un permesso retribuito di 1 giorno lavorativo per ogni anno di vigenza contrattuale da fruire nell'anno di maturazione, per effettuare attività di prevenzione sanitaria previste dal piano Cadiprof. In caso di mancata adesione alla bilateralità il datore di lavoro deve rimborsare le spese sostenute. In caso di mancata fruizione il permesso non è indennizzabile.

- **Apprendistato**

Viene precisato che la disciplina sull'anzianità di servizio e sugli scatti di anzianità è applicabile anche agli apprendisti, a decorrere dalla data di assunzione.

Viene disciplinato inoltre l'apprendistato per il praticantato per l'**accesso alle professioni ordinistiche**.

- **Periodo di prova**

Si specifica che il periodo di prova è **sospeso** in caso di intervenuti malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori e in tutti i casi di congedo o assenze disciplinati dal c.c.n.l. in cui non sia prevista prestazione, **mentre non sospendono la prova i periodi di ferie, i permessi per riduzione di orario nonché le ex festività.**

- **Lavoro agile**

Viene disciplinato l'istituto dello Smart Working.

Il rapporto può essere attivato, con accordo individuale stipulato per iscritto, con tutti i dipendenti, anche a tempo determinato o part time.

L'accordo individuale deve specificare la programmazione annuale, mensile o settimanale, che può essere modificata con un preavviso di almeno 24 ore e le pause di disconnessione.

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Verona, 12 marzo 2024

Studio Dott. Giampietro Carelli